

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

AGENZIA LAVORO

Atto del Dirigente a firma unica DETERMINAZIONE

Num. 820 del 11/07/2017 BOLOGNA

Proposta: DLV/2017/839 del 11/07/2017

Struttura proponente: AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'ESONERO PARZIALE DALL'ASSUNZIONE DI DISABILI CONCESSA AI SENSI DELL'ART. 5, CO. 3, DELLA L. 68/1999 A FAVORE DELLA DITTA DE STEFANI S.P.A., AVENTE SEDE LEGALE IN RAVENNA, IN VIA DISMANO N. 2, PER LE UNITÀ LOCALI ESISTENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI FORLÌ-CESENA, CF/P.IVA 00449030394

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO OPERAZIONI AREA EST

Firmatario: ANDREA PANZAVOLTA in qualità di Responsabile di servizio

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- la L. 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", e, in particolare, l'art. 5, co. 3, che disciplina l'autorizzazione all'esonero parziale dagli obblighi di assunzione di cui all'art. 3 della stessa legge attraverso il pagamento di un contributo al Fondo regionale disabili di cui al successivo art. 14 - nella misura stabilita dallo stesso articolo - nel caso in cui i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici svolgano speciali attività che non consentono un mirato inserimento lavorativo delle persone con disabilità;
- il D.M. 7 luglio 2000, n. 357, "Disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68" che stabilisce che il servizio competente verifica la sussistenza delle speciali condizioni di attività accertando la presenza di almeno una delle seguenti caratteristiche: faticosità della prestazione lavorativa richiesta; pericolosità connaturata al tipo di attività; particolare modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. Inoltre, la disposizione prevede che, in assenza di mansioni compatibili con le condizioni di disabilità e con le capacità lavorative degli aventi diritto, il servizio competente può autorizzare l'esonero parziale fino alla misura percentuale massima del 60% della quota di riserva, percentuale elevabile fino all'80% per i datori di lavoro operanti nel settore della sicurezza e della vigilanza ed in quello del settore del trasporto privato;
- il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- la L.R. 1° agosto 2005, n. 17, "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro";
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" ed, in particolare, l'art. 54;
- le delibere di Giunta Regionale n. 1872/2000, n. 901/2004, n. 1839/2013 e n. 869/2016 che disciplinano i criteri e le modalità relativi al pagamento, alla riscossione ed al versamento al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 della L. 68/1999, del contributo esonerativo di cui sopra;
- la determinazione n. 136 del 2 dicembre 2016 del Direttore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro "Adozione delle linee guida e della relativa modulistica per la gestione uniforme da parte dei Centri per l'Impiego delle procedure del collocamento mirato delle persone con disabilità e delle altre categorie protette ai sensi della L.68/99".

Dato atto che l'Agenzia Regionale per il Lavoro, sulla base delle norme vigenti citate, ha assunto, a partire dal 1° agosto 2016, le competenze dei Centri l'impiego e del Collocamento Mirato ai sensi della L. 68/1999, ivi comprese quelle relative all'autorizzazione all'esonero parziale dagli obblighi di assunzione ai sensi dell'art. 5, co. 3, della L. 68/1999.

Considerato che in data 15 giugno 2017 è pervenuta la richiesta dell'azienda DE STEFANI S.p.A., avente sede legale in Ravenna, in Via Dismano n. 2, ed unità locali anche nella provincia di Forlì-Cesena, a Forlì, in Via Maestri del Lavoro n. 27, ed a Cesena, in Via Ravennate n. 1550, CF/P.IVA 00449030394, intesa a perfezionare l'istanza, già agli atti, di autorizzazione all'esonero parziale sino al 22 novembre 2019, nella misura del 60% dell'obbligo di assunzione di persone con disabilità, previsto dall'articolo 3 della citata L. n. 68/1999, esistente nell'ambito territoriale di Forlì-Cesena.

Tenuto conto che la società svolge attività di concessionaria di autoveicoli, con vendita e riparazione degli stessi e che le motivazioni esposte dalla stessa azienda già nella prima istanza conservata agli atti attestano la sussistenza delle condizioni di legge, ovvero la particolare modalità di svolgimento delle attività lavorative. Tenuto conto, nello specifico, che dette condizioni sono rinvenibili nell'alta professionalità richiesta per le attività svolte in officina unita alla disponibilità a trasferire presso i clienti per i dipendenti addetti alle vendite, ragioni su cui si fondano anche le autorizzazioni all'esonero parziale fruite in passato per l'ambito territoriale di Forlì-Cesena e tuttora per l'ambito territoriale di Bologna e di Ravenna.

Ritenuto pertanto che sussistano le condizioni previste dalla normativa citata in premessa e che il contesto lavorativo dell'azienda sopra indicata sia caratterizzato dalla carenza di mansioni compatibili con le condizioni di disabilità e con le capacità lavorative degli aventi diritto.

Ritenuto, in accoglimento dell'istanza presentata dall'azienda indicata in oggetto, di concedere l'autorizzazione all'esonero parziale degli obblighi di assunzione, nella misura e per il periodo richiesto.

Ricordato che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, co. 1, della L. 241/1990 e ss.mm.ii. è Andrea Panzavolta, Dirigente dell'Agenzia Regionale per il Lavoro, Ambiti Territoriali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.

Richiamati:

il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii;

la L. 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e ritenuto opportuno, nelle more dell'approvazione da parte dell'Agenzia, ente di nuova istituzione, del proprio Piano triennale di prevenzione della corruzione, fare riferimento al corrispondente Piano della Regione Emilia Romagna 2017-2019 approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 89 del 30 gennaio 2017 avente ad oggetto "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017 – 2018"; la deliberazione della Giunta Regionale n. 486 del 10 aprile 2017, "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. N. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019".

Richiamate infine:

- la deliberazione della Giunta Regionale del 29 gennaio 2016,, n. 79 “Nomina del Direttore per l’Agenzia per il lavoro”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1197 del 25 luglio 2016, “Approvazione schema di convenzione fra la Regione Emilia-Romagna, l’Agenzia Regionale per il Lavoro, la Città di metropolitana di Bologna e le Province per la gestione dei servizi per l’impiego e delle misure di politica attiva del lavoro” e la conseguente Convenzione sottoscritta in data 29 luglio 2016 e repertoriata con numero RPI/2016/259;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 2397 del 28 dicembre 2016, “Proroga della convenzione fra Regione Emilia-Romagna, Agenzia Regionale per il Lavoro, Città' metropolitana di Bologna e Province per la gestione dei servizi per l’impiego e delle misure di politica attiva del lavoro”;
- la determinazione del Direttore dell’Agenzia Regionale per il Lavoro n. 79 del 26 ottobre 2016 che adotta il Regolamento di organizzazione dell’Agenzia stessa, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1927 del 21 novembre 2016, ed, in particolare, l’art 10;
- la determinazione del Direttore Dell’Agenzia Regionale per il Lavoro n. 198 del 29 dicembre 2016, “Incarichi dirigenziali dell’Agenzia Regionale per il Lavoro”;

Dato atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto d’interesse, anche potenziale, ex art.6 bis della legge 241/90.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

D E T E R M I N A

- 1) di autorizzare l’azienda DE STEFANI S.p.A., avente sede legale in Ravenna, in Via Dismano n. 2, ed unità locali anche nella provincia di Forlì-Cesena, a Forlì, in Via Maestri del Lavoro n. 27, ed a Cesena, in Via Ravennate n. 1550, CF/P.IVA 00449030394, all’esonero parziale dagli obblighi di assunzione di persone con disabilità previsti dalla L. 68/99 nella misura del 60%, avendo riscontrato la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa vigente in premessa indicate;
- 2) di stabilire che l’esonero decorre dalla prima istanza del 23 novembre 2016 sino al 22 novembre 2019 e che la percentuale autorizzata del 60% sarà rapportata alle unità dovute nella quota d’obbligo nell’ambito territoriale di Forlì-Cesena con arrotondamento all’unità successiva nelle frazioni superiori a 0,50%;
- 3) di dare altresì atto che, secondo quanto stabilito dalle già citate deliberazioni di Giunta Regionale n. 1839/2013 n. 869 del 16/05/2016, l’azienda DE STEFANI S.p.A., CF/P.IVA 00449030394, dovrà versare al Fondo Regionale disabili il contributo esonerativo giornaliero nella misura di legge per ciascuna unità non assunta, con riferimento al periodo autorizzato e sino al 31 dicembre di ogni anno. I contributi dovranno essere versati entro il 31 luglio dell’anno successivo, o entro il primo giorno feriale successivo al 31 luglio nel caso in cui tale data dovesse ricadere in un giorno festivo, eccetto il caso di richiesta di certificato di ottemperanza, prevista dall’art. 17 della Legge 68/99, in cui il suddetto contributo deve essere versato contestualmente alla presentazione della richiesta stessa;
- 4) di stabilire che il responsabile del procedimento è Andrea Panzavolta, Dirigente dell’Agenzia Regionale per il Lavoro, Ambiti territoriali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, e il responsabile del trattamento dei dati personali forniti dagli interessati è Paola Cicognani, legale rappresentante dell’Agenzia Regionale per il Lavoro;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 33/2013 in relazione alla tipologia del provvedimento medesimo;

Avverso il presente atto potrà essere esperito ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna, entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni.

Andrea Panzavolta

firmato digitalmente

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

AGENZIA LAVORO

Andrea Panzavolta, Responsabile del SERVIZIO OPERAZIONI AREA EST esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DLV/2017/839

IN FEDE

Andrea Panzavolta